

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Procedimento di accertamento tecnico preventivo: ai fini della competenza per il giudizio di merito rileva l'indicazione contenuta nel provvedimento cautelare?**

*Va confermato il principio secondo cui la competenza per il giudizio di merito successivo alla procedura di urgenza di cui all'[art. 700 c.p.c.](#) deve essere stabilita in base alle norme generali, senza che una preclusione possa derivare dal provvedimento cautelare che pure implicitamente contenga anche l'indicazione di questo giudice, atteso che tale provvedimento non può essere vincolante nel giudizio di merito, che costituisce un nuovo ed autonomo processo e non già la continuazione di quello sommario. Tale principio può essere applicato per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, in quanto anch'esso di tipo cautelare.*

## **Tribunale di Firenze, sezione terza, sentenza del 12.11.2015, n. 3992**

*...omissis...*

Con atto di citazione ritualmente notificato l'impresa individuale E., in persona del suo titolare xxxxxx convenuto in giudizio, innanzi alla sezione distaccata di Pontassieve del Tribunale di Firenze, la B. srl, al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita relativo ad una fornitura di piastrelle difettose con conseguente condanna della convenuta al pagamento di € 2.798,40, a titolo di restituzione del prezzo pagato, nonché al risarcimento del danno cagionato dai vizi di questa, quantificato in € 44.263,72, oltre al danno da perdita di chance, anche per la mancata vendita degli appartamenti interessati dalla viziata fornitura e per lesione della reputazione commerciale.

A sostegno delle richieste parte attrice, titolare di impresa edile, ha esposto che, in data 18.06.2008, la stessa aveva acquistato dalla società B. xxxxxxx di piastrelle da pavimento in cotto al prezzo complessivo di € 2.798,40, destinate ad essere collocate presso il piazzale esterno antistante quattro villette in costruzione; che, conseguentemente, il pavimento avrebbe dovuto essere da esterno, e quindi "resistente al gelo"; che nel periodo febbraio-marzo 2009 lo stesso si era parzialmente frantumato a causa delle temperature invernali; che B., prontamente messa al corrente dell'accaduto, nel maggio 2009 aveva gratuitamente sostituito le mattonelle del pavimento danneggiate; tuttavia, nel mese di ottobre 2009, l'intero pavimento, comprese le mattonelle sostituite, risultava nuovamente danneggiato.

L'impresa attrice ha aggiunto che, a seguito del riscontro dei vizi della fornitura, aveva incardinato, presso il Giudice di Pace di Firenze, procedimento xxx., ivi convenuta, aveva chiamato in causa la xxxxx produttrice delle piastrelle, e che la CTU. (depositata in data 03.04.2010) aveva rilevato che le mattonelle analizzate si trovavano in stato di rottura ed esfoliazione superficiale diffusa a causa dell'assoluta inadeguatezza delle stesse ad essere posizionate all'aperto.

Parte attrice ha rappresentato che, successivamente, aveva fatto integralmente sostituire, a proprie spese, il pavimento viziato con uno nuovo; ha, quindi, allegato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di risoluzione del contratto di fornitura affermando di aver subito numerosi e gravi danni nella vicenda, per il costo sostenuto per l'integrale sostituzione della pavimentazione difettosa, pari a € 44.263,72, per il minor valore degli immobili invenduti, per la perdita di chance e per lesione dell'immagine commerciale - ai sensi degli articoli 1490 e seguenti del codice civile.

xxxx si è xxx resistendo alle domande.

Preliminarmente la convenuta ha eccepito la decadenza dell'impresa E. dalla garanzia per vizi, per la intempestività della denuncia degli stessi e la prescrizione dell'azione, ai sensi dell'articolo 1495 c.c. Per il resto *omissis* ha dedotto che era stata proprio l'impresa attrice ad esigere la fornitura di quello specifico articolo, che poi si era rivelato difettoso; ha, altresì, evidenziato, che la merce viziata era stata prodotta dalla C. srl, che ha chiamato in causa per essere rilevata in caso denegato di condanna; ha contestato l'esistenza e la quantificazione dei danni lamentati.

xxxxxxx si è tempestivamente costituita in giudizio, resistendo alla manleva.

In particolare la terza chiamata ha eccepito, in via preliminare, l'incompetenza per valore e per territorio del giudice adito, per essere stato il procedimento di ATP incardinato presso il Giudice di Pace di Firenze, cosicché solo quest'ultimo potrebbe, a suo dire, conoscere della causa di merito. Per il resto la stessa si è associata all'eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. sollevata dalla parte convenuta; ha evidenziato che i vizi riscontrati nella pavimentazione fornita erano dovuti all'errata posa in opera della stessa ovvero all'instabilità del terreno su cui era stata posata, e quindi non le erano imputabili; ha contestato le richieste risarcitorie di parte attrice; infine, si è opposta alla domanda di manleva avanzata dalla B. S.R.L., eccependo l'intervenuta transazione di ogni questione mediante la esecuzione gratuita nel maggio 2009 di ulteriore fornitura per la sostituzione delle piastrelle danneggiate.

All'udienza del 15.05.2012 sono stati concessi i termini per memorie ai sensi dell'articolo 183 comma 6 c.p.c.

All'udienza del 15.01.2013 il Giudice Istruttore ha disposto l'acquisizione del fascicolo dell'Accertamento Tecnico Preventivo n. 4432/2010 del Giudice di Pace di Firenze.

La causa è stata istruita mediante prova per testi e Consulenza Tecnica d'Ufficio volta alla descrizione dei lavori necessari per la sostituzione della pavimentazione difettosa e alla quantificazione dei relativi costi sulla base del Bollettino degli Ingegneri.

A seguito della soppressione ex lege della sezione distaccata di Pontassieve, la presente causa è stata trattata presso la sede centrale.

All'udienza del 23.01.2014 è stato disposto l'esperimento del procedimento di mediazione delegata, che si è concluso con esito negativo.

All'udienza odierna le parti hanno discusso oralmente la causa, previo deposito di note difensive autorizzate.

Della competenza per territorio e per valore del giudice adito.

L'articolo 693 c.p.c. dispone che l'istanza di accertamento tecnico preventivo "si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito".

Tale norma indica il giudice competente a conoscere del procedimento cautelare instaurando, ma non impone che lo stesso giudice sia il solo competente a conoscere della causa di merito che, eventualmente, sorgerà in seguito.

Il principio di corrispondenza tra competenza cautelare e competenza ai fini del merito non comporta l' "obbligo", per la parte interessata, di instaurare il giudizio di merito davanti a quello stesso giudice del procedimento cautelare; i due procedimenti, infatti, sono autonomi l'uno con l'altro, e nulla osta a che, nel procedimento di merito, vengano formulate anche domande diverse ed

ulteriori rispetto a quella prospettata in sede cautelare, il cui valore superi il limite posto alla competenza del giudice investito del procedimento cautelare.

La Suprema Corte (Sez. 3, Sentenza n. 5760 del 15/05/1992) ha affermato che "La competenza per il giudizio di merito successivo alla procedura di urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ. deve essere stabilita in base alle norme generali, senza che una preclusione possa derivare dal provvedimento cautelare che pure implicitamente contenga anche l'indicazione di questo giudice, atteso che tale provvedimento non può essere vincolante nel giudizio di merito, che costituisce un nuovo ed autonomo processo e non già la continuazione di quello sommario ", e lo stesso principio può essere applicato per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, in quanto anch'esso di tipo cautelare.

Questo giudicante ritiene di dover confermare la propria competenza per il presente procedimento di merito, a prescindere da ogni considerazione circa la competenza del giudice che ha conosciuto il precedente procedimento cautelare intercorso tra le odierne parti.

Infatti il presente procedimento di merito è stato correttamente incardinato innanzi a giudice competente per valore, avuto riguardo all'entità delle richieste risarcitorie avanzate.

Quanto alla competenza per territorio è solo da richiamare il disposto dell'art. 20 c.p.c., secondo cui, " Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio".

Nel caso di specie, l'esecuzione del contratto (ovvero la consegna della fornitura) è avvenuta nel cantiere di Vaglia (Reggello) territorio che rientrava nella sub circoscrizione della sezione distaccata di Pontassieve, e quindi, attualmente, di questo Tribunale.

Della decadenza dalla garanzia dei vizi e della prescrizione dell'azione ai sensi dell'articolo 1495 c.c.

L'eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta deve essere respinta.

Infatti "In tema di garanzia per vizi nella compravendita, il riconoscimento dei difetti da parte del venditore, che, ai sensi dell'art. 1495, secondo comma, cod. civ., esonera il compratore dall'onere della tempestiva denuncia, può aver luogo anche tacitamente, per "facta concludentia", come nel caso in cui lo stesso venditore provveda alla sostituzione della cosa" (Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23970 del 22/10/2013).

B. non può invocare la decadenza dalla garanzia per i vizi della parte attrice in quanto, mediante la sostituzione gratuita delle mattonelle di cui all'epoca si erano già manifestati i difetti (maggio 2009), ha riconosciuto per fatti concludenti l'esistenza del vizio oggi lamentato dalla E.

Quanto poi ai vizi emersi nell'ottobre 2009, viene in rilievo la deposizione del teste xxx dipendente della xx addetto alle vendite, il quale ha confermato di aver ricevuto le contestazioni xxx di averle prontamente xxxxx.

D'altra parte, attesa la identità delle problematiche manifestatesi, non può non evidenziarsi che il riconoscimento dei vizi effettuato nel maggio non può non avere valenza anche per quelli successivamente denunciati.

Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione sollevata.

L'art. 1495 c.c. dispone che l'azione per ottenere la garanzia per i vizi della cosa compravenduta si prescrive in un anno dalla consegna.

Nel caso di specie, la consegna è avvenuta in data 18.06.2008, ma nel maggio del 2009 vi è stata la sostituzione parziale della merce fornita, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione "speciale" prevista dalla norma citata (art. 2944 c.c.).

Ulteriore atto interruttivo è poi costituito dall'introduzione del giudizio di ATP, che è del 12.3.2010 (art. 2943, I co., c.c.), con conseguente sospensione del corso prescrizionale sino al 4.4.2011, data di deposito della relazione peritale (art. 2945, II co., c.c.).

Poiché l'atto di citazione è stato notificato nell'agosto 2011 ne segue la palese tempestività degli atti interruttivi della prescrizione posti in essere.

I vizi e difetti della fornitura - la domanda di risoluzione del contratto.

Il punto non merita approfondimento.

Il comportamento concludente della Bxxxxx. danno infatti ampio conto della effettiva sussistenza dei vizi denunciati.

D'altra parte, la scarsa tenuta alle intemperie delle piastrelle è stata riferita dai testi escussi e confermata dalle ctu espletate.

Inconsistente è poi l'affermazione difensiva della convenuta secondo cui sarebbe stata la stessa attuale parte attrice ha richiedere la fornitura in questione.

xxx non ha mai contestato di essere stata a conoscenza dell'utilizzo cui le piastrelle erano destinate, e cioè per la realizzazione di piazzale esterno.

La medesima, nella sua qualità di venditrice professionale, aveva pertanto il precipuo dovere di segnalare all'acquirente la inidoneità delle mattonelle all'uso cui erano destinate.

Attesa la accertata sussistenza del vizio, il contratto di fornitura intercorso tra xxxx. deve essere risolto ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c. (riqualificando la domanda dichiarativa della risoluzione come domanda costitutiva avente il medesimo oggetto).

Conseguentemente, va accolta la domanda di restituzione del prezzo avanzata da E.. nei confronti di B.

Poiché è pacifico che la fornitura è stata pagata € 2.798,40, B. va pertanto condannata al pagamento del suddetto importo in favore dell'attrice.

In coerenza con la disciplina dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) su tale importo sono dovuti interessi legali con decorrenza dalla data del deposito del ricorso per ATP (28.7.2010), non risultando la malafede della convenuta al momento del pagamento, sino al saldo.

Del risarcimento del danno.

L'impresa attrice ha chiesto la condanna xxxxx risarcimento di tutti i danni subiti, ai sensi dell'articolo 1494 c.c.

La norma citata dispone che " In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa."

Nella fattispecie xxx ha assolto all'onere probatorio ad essa facente carico.

La stessa infatti si è limitata a sostenere che la merce fornita era stata prodotta e consegnata direttamente dalla xxxx

Tale circostanza, peraltro, non esclude che essa fosse consapevole dell'inidoneità di quella particolare tipologia di piastrella ad essere utilizzata per la pavimentazione di esterni.

La venditrice va quindi condannata a risarcire i danni subiti dalla parte attrice.

Ciò posto, circa l'accertamento e la quantificazione dei vari pregiudizi lamentati, si osserva quanto segue.

Sicuramente spettante è il costo per l'integrale sostituzione della pavimentazione realizzata con la merce viziata. Tale voce di danno va peraltro ridotta al minore importo di € 22.899,48, somma ritenuta anche sulla base del Bollettino degli Ingegneri, dal CTU.

Sul punto il Tribunale fa proprie le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare, in quanto congruamente argomentate anche in replica ai rilievi del CTP.

Incidentalmente è il solo caso di aggiungere che nessuna prova è stata fornita circa il maggiore importo asseritamente sostenuto a tale titolo.

Quanto alle restanti voci di danno nulla può invece essere liquidato.

Invero parte attrice non ha provato od offerto di provare l'asserito minor valore degli immobili ovvero la perdita di occasioni favorevoli di vendita.

Né può considerarsi una prova del ridotto valore degli immobili la produzione di una lettera proveniente in apparenza da agenzia immobiliare, la quale denunciava l'aspetto indecoroso della pavimentazione, ma che nulla diceva in punto di variazione dei prezzi degli immobili e di nesso causale con i vizi di cui è causa.

Trattandosi di scrittura proveniente da terzi, la stessa ha un mero valore indiziante ed è inidonea, da sola, a sostenere sul piano probatorio la domanda attorea.

D'altra parte la stessa linea difensiva assunta in sede di ATP, ove era stata ravvisata per la vertenza la competenza per valore del GDP, mal si concilia con la eventuale fondatezza delle pretese economiche azionate in questa sede.

In difetto di concrete allegazioni e prova nulla è dovuto anche per danno alla reputazione commerciale.

Il punto non merita ulteriore approfondimento anche perché in sede di nota conclusionale parte attrice non ha minimamente insistito nelle suddette richieste di danno.

Il danno risarcibile va pertanto limitato ad € 22.899,48.

Trattandosi di debito di valore, sono dovuti sulla predetta somma la rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data della verifica del danno, da indicarsi in via ponderata al 1.8.2009 all'attualità.

Sulle somme annualmente rivalutate come sopra fino ad oggi sono poi dovuti gli interessi compensativi al tasso legale sino al saldo.

Come è stato condivisibilmente affermato infatti, "Per i debiti di valore - fra i quali è compreso anche quello di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale di obbligazioni non pecuniarie - va riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione in cui si sarebbe trovato se l'inadempimento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa; ne' consegue che le due misure sono giuridicamente compatibili e che, pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi, il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria ovvero ad un indice medio". (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9517 del 01/07/2002; massime precedenti conformi: n. 5845 del 1997; n. 11937 del 1997).

Della domanda di manleva a carico della terza chiamata

La richiesta deve essere accolta.

È pacifico che le piastrelle oggetto di causa sono state xxxxx che le ha xxxx

Sulla prima devono pertanto far carico le conseguenze dannose conseguenti alla loro difettosità.

Infondata è poi l'eccezione di transazione da questa sollevata in relazione alla vicenda inerente l'avvenuta sostituzione a titolo gratuito di una prima partita di piastrelle.

La circostanza infatti non può dirsi provata semplicemente sulla base di quanto risultante xxxx 11.03.2009, relativo a tale ulteriore consegna, ove si legge "omaggio a sanare contestazione su fornitura del 18.6.2008".

Trattandosi di documento contabile di formazione unilaterale della xxx mai formalmente accettato xx lo stesso non è idoneo a dimostrare l'esistenza di alcuna transazione tombale tra le parti nella vicenda.

xxx va pertanto condannata a manlevare interamente B. di quanto la stessa pagherà a favore di parte attrice in esecuzione della presente sentenza.

Le spese di lite.

Le spese di lite, liquidate nel dispositivo ai sensi xxx 2014, tenuto conto del valore della causa e del minor credito accertato, seguono la prevalente soccombenza.

La convenuta dovrà pertanto farsi carico di quella attoree, mentre xxxxdovrà rimborsare quelle della convenuta (anche per il procedimento di ATP).

Per la stessa ragione le spese di CTU, anche per l'ATP, vanno poste in via definitiva a carico di C.

Il limitato accoglimento della domanda attorea, giustifica la compensazione delle spese di CTP.

p.q.m.

Visto l'articolo 281-sexies c.p.c. il Tribunale di Firenze, III sezione civile in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni altra istanza respinta: dichiara risolto il contratto di fornitura oggetto di causa tra l'impresa individuale xxxxxxxx., in persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso a favore xxxx., del prezzo della fornitura pari a € 2.798,40, oltre interessi legali dal 20.7.2010 al saldo; condanna xxxxx, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a titolo di risarcimento dei danni a xxxxxxxxx di € 22.899,48 xxx a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano, anche per il cautelare, in € 550,00 per esborsi ed € 5.500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso 15%, IVA e CPA; accoglie la domanda di manleva formulata da xx. nei confronti di Cxxxxx e, per l'effetto, condanna quest'ultima a rimborsare alla prima quanto la stessa pagherà a parte attrice in attuazione della presente sentenza; condanna C. srl al rimborso xxxx spese legali da questa sostenute per il presente procedimento e per l'ATP, che si liquidano in € 30,00 per esborsi ed € 5.500,00 per compensi, oltre rimborso 15%, IVA e CPA come per legge; pone a carico xxxx srl le spese di CPU, anche per la fase di ATP, e condanna la stessa a rimborsare le altre parti di quanto pagato a tale titolo; compensa le spese di CTP.